

ALLEGATO N.5

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1997 (3)	Meno: ratei al 31.12.1996 (*) (4)	Più: ratei al 31.12.1997 (**) (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art. 1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	7.616.038.000.000	7.904.940.392.000	7.492.796.058.445	1.743.133.302.045	1.986.172.640.645	7.715.835.397.045
Contributo per l'indennità di maternità, Legge n. 546/1987.....	38.000.000.000	34.889.160.000	33.615.720.274	9.053.840.040	9.858.824.997	34.420.705.231
Contributo per l'assegno di natalità, art. 25, legge n. 1204/1979.....	0	0	40.881.833	0	0	40.881.833
Contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990.....	0	0	61.373.592.245	17.974.306.393	11.948.575.019	55.447.860.871
Contributi (0,07 per cento) dovuti ai sensi dell'art.5, comma 4, lettera), D.L.vo n.207/1996	35.490.000.000	35.611.000.000	29.033.248.624	653.000.000	7.938.210.918	36.318.459.542
Contributi dovuti dai promotori finanziari ai sensi dell'art.1, commi 196 e 197, della legge n. 662/1996.....	0	0	41.679.928.124	0	14.211.476.487	55.891.404.611
TOTALE	7.689.528.000.000	7.975.440.552.000	7.658.539.429.345	1.770.714.448.478	2.010.129.728.066	7.887.954.708.933

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1996, valutata in 282,057 miliardi.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1997, valutata in 279,976 miliardi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1997 (3)	Meno: ratel al 31.12.1996 (4)	Più: ratel al 31.12.1997 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Contributi volontari.....	38.900.000.000	34.200.000.000	36.081.911.689	0	0	36.081.911.689
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.....	10.500.000.000	22.499.899.000	778.390.932	8.100.980	7.907.003	778.196.955
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50, della legge n. 153/1989.....	0	0	429.767.305	0	0	429.767.305
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	0	0	112.749.121	0	0	112.749.121
TOTALE	49.400.000.000	56.699.899.000	37.402.819.047	8.100.980	7.907.003	37.402.625.070

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1997 (3)	Meno: ratei al 31.12.1996 (4)	Più: ratei al 31.12.1997 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Ammende, multe e sanzioni civili.....	275.000.000.000	282.575.887.000	183.040.041.963	105.424.113.165	0	87.615.928.798
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 8, 3 e 4 comma, D. L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.....	29.000.000	29.000.000	888.000	0	0	888.000
Interessi di dilazione e differimento.....	62.000.000	62.000.000	48.806.333	0	0	48.806.333
Valori per azioni di surroga, ex art. 14, legge n. 222/1984.....	0	0	100.625.150	0	0	100.625.150
Entrate varie.....	10.488.012.000	4.408.080.000	1.113.558.007	0	0	1.113.558.007
TOTALE	285.577.012.000	287.074.947.000	184.303.919.453	105.424.113.165	0	88.879.806.288

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnate nel 1997 (3)	Meno: rateo al 31.12.1996 (4)	Più: rateo al 31.12.1997 (5)	Più: risconto al 31.12.1996 (6)	Meno: risconto al 31.12.1997 (7)	TOTALE (dato economico) (8)=(3-4+5+6-7)
A): RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE a detrarre:	8.202.960.000.000	8.234.400.000.000	8.348.123.175.692	115.387.000.000	138.958.000.000	598.127.000.000	680.335.000.000	8.289.486.175.692
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	49.000.000.000	51.800.000.000	61.125.653.005	351.000.000	0	3.163.900.000	0	63.937.653.005
- Art. 1, legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988.....	24.000.000.000	27.500.000.000	27.308.656.405	540.000.000	0	2.135.000.000	0	28.903.656.405
- Assegno di rimpatriati della Libia.....	740.000.000	720.000.000	711.632.697	0	0	0	0	711.632.697
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art. 37, 3 comma, lettera c), legge n. 68/1989.....	1.189.000.000.000	1.218.000.000.000	1.218.000.000.000	0	0	0	0	1.218.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art. 6, leggi n. 140/1985 e n. 544/1988.....	45.000.000.000	46.150.000.000	47.789.784.511	0	0	0	0	47.789.784.511
- Maggiore onere perequazione rate pens. dell'1.1.1994.....	40.000.000.000	39.700.000.000	39.023.000.000	0	0	0	0	39.023.000.000
- Maggiore onere modifica requisiti reddituali pensioni al minimo, D.Lgs n. 603/92, art. 11, c. 38, legge n. 537/1993.....	21.000.000.000	21.500.000.000	21.300.000.000	0	0	0	0	21.300.000.000
- Oneri connessi al pensionamento antidipendenti.....	615.000.000	640.000.000	862.106.500	0	0	0	0	862.106.500
- Quote pensioni riferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. dislocate.....	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Totale delle detrazioni.....	1.369.355.000.000	1.408.011.000.000	1.416.101.913.118	891.000.000	0	6.298.000.000	0	1.420.508.913.118
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	6.834.604.000.000	6.826.389.000.000	6.932.021.362.574	114.496.000.000	138.958.000.000	592.829.000.000	680.335.000.000	6.868.977.962.574
ASSEGNI DI CUI ALL'ART. 5, LEGGE N. 222/1984.....	1.104.000.000	1.104.000.000	1.752.781.544	0	0	0	0	1.752.781.544
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N. 546/1987.....	54.500.000.000	57.600.000.000	58.106.361.497	8.300.000.000	8.650.000.000	0	0	56.456.361.497
INDENNIZZO FONDO RAZIONALIZZAZIONE RETE COMM.LE.....	36.400.000.000	20.000.000.000	0	9.262.000.000	28.869.000.000	0	0	19.617.000.000
TOTALE A).....	6.926.608.000.000	6.907.989.000.000	6.989.880.505.615	132.048.000.000	176.477.000.000	592.829.000.000	680.335.000.000	6.946.803.505.615
B): ONERE PREVENZ. E CURA DELL'INVALIDITA'.....	1.725.000.000	1.054.000.000	1.118.902.939	0	0	0	0	1.118.902.939
TOTALE B).....	1.725.000.000	1.054.000.000	1.118.902.939	0	0	0	0	1.118.902.939
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	8.652.233.000.000	8.609.147.000.000	8.999.999.408.554	132.048.000.000	176.477.000.000	592.829.000.000	680.335.000.000	8.947.922.408.554

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1997
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Contributi afferenti a periodi regolarizzati a seguito del concordato per adesione, di cui all'art. 29, della legge n. 724/1994.....	0	77.930.126.000	33.441.382.886
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	20.841.000.000	17.541.000.000	18.825.361.000
TOTALE A).....	20.841.000.000	95.471.126.000	52.266.743.886
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
- Enti di patronato e assistenza sociale.....	16.800.000.000	13.291.000.000	14.297.142.000
- Istituto italiano di medicina sociale.....	107.100.000	98.400.000	105.676.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
- Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	1.596.000.000	1.596.000.000	3.736.055.795
TOTALE B).....	18.503.100.000	14.985.400.000	18.138.873.795
TOTALE (A+B).....	39.344.100.000	110.456.526.000	70.405.617.681

ALLEGATO N. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1997
Insussistenza di residui per contributi a seguito di cancellazioni.....	0	0	225.208.888.863
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	0	0	22.507.433.246
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	14.507.358.747
TOTALE	0	0	262.223.680.856

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ALLEGATO A

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1997	al 31 dicembre 1997	
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO LA GESTIONE ORDINARIA	23.007.576.968	48.015.399.769	25.007.822.801
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	51.469.000	76.765.000	25.296.000
3 RESIDUI ATTIVI:			
- Crediti per contributi ordinari.....	0	5.009.989.783	5.009.989.783
4 RATEI ATTIVI:			
- Contributi	653.000.000	7.938.210.918	7.285.210.918
TOTALE DELLE ATTIVITA'	23.712.045.968	61.040.365.470	37.328.319.502

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1 gennaio 1997	al 31 dicembre 1997	
1	RESIDUI PASSIVI:			
	– Debiti verso altri Enti per contribuzioni.....	52.544.000	54.293.000	1.749.000
2	RATEI PASSIVI	9.252.000.000	28.869.000.000	19.617.000.000
3	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	– Fondo svalutazione crediti contributivi.....	0	1.963.915.995	1.963.915.995
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	9.304.544.000	30.887.208.995	21.582.664.995
4	AVANZO PATRIMONIALE:	14.407.501.968	30.153.156.475	15.745.654.507
	TOTALE A PAREGGIO.....	23.712.045.968	61.040.365.470	37.328.319.502

ENTRATE E USCITE

ALLEGATO B

ENTRATE		Preventivo 1997		Consuntivo
		Originario	Aggiornato	1997
1	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI (all.n. 5):			
	- Contributo 0,07 per cento (art.5,c.4,lett.a),D.Lgs.n.207/1996)....	35.160.000.000	27.361.000.000	29.033.248.624
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	35.160.000.000	27.361.000.000	29.033.248.624
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON LA GESTIONE DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI....	246.000.000	238.000.000	1.860.150.951
3	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	0	3.000.000	3.352.000
4	RATEI PASSIVI INIZIALI DI PRESTAZIONI (all. n. 8).....	0	9.252.000.000	9.252.000.000
5	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI:			
	- per contributi a carico degli iscritti (all. n. 5).....	8.870.000.000	8.903.000.000	7.938.210.918
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	9.116.000.000	18.396.000.000	19.053.713.869
	TOTALE DELLE ENTRATE (A + B).....	44.276.000.000	45.757.000.000	48.086.962.493
6	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO.....	5.877.000.000	0	0
	TOTALE A PAREGGIO.....	50.153.000.000	45.757.000.000	48.086.962.493

U S C I T E		Preventivo 1997		Consuntivo
		Originario	Aggiornato	1997
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all. n. 8).....	36.400.000.000	26.852.000.000	0
2	TRASFERIMENTI PASSIVI:	85.000.000	53.400.000	54.696.000
	- Contribuzioni a favore degli Istituti di patronato e assist. sociale	85.000.000	53.000.000	54.293.000
	- Contribuzioni a favore dell'Istituto italiano di Medicina Sociale...	0	400.000	403.000
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	36.485.000.000	26.905.400.000	54.696.000
3	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	1.003.000.000	796.000.000	800.695.991
4	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
	- Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	4.125.000.000	1.598.000.000	1.963.915.995
5	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:			
	- per contributi a carico degli iscritti (all. n. 5).....	8.540.000.000	653.000.000	653.000.000
6	RATEI PASSIVI FINALI DI PRESTAZIONI (all. n. 8).....	0	2.400.000.000	28.869.000.000
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	13.668.000.000	5.447.000.000	32.286.611.986
	TOTALE DELLE USCITE (A+B).....	50.153.000.000	32.352.400.000	32.341.307.986
7	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO.....	0	13.404.600.000	15.745.654.507
	TOTALE A PAREGGIO.....	50.153.000.000	45.757.000.000	48.086.962.493

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto a pensione, è un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza.

La prescrizione e la decadenza possono riguardare i singoli ratei.

In applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 1691, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato direttamente sulla pensione nei limiti del quinto della pensione stessa. Il residuo indebito deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato per garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997, ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti.

loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

A norma dell'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997, si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1°

prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Con sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

In materia di attuazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, la già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 181, come modificato dall'articolo 3 bis della legge 28 marzo 1997 n. 140, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, come modificato dall'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181, spetta ai soli soggetti interessati e ai